



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

***Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)***

- Approvato con deliberazione del C.C. n.14 del 17.06.2020
- Modificato con deliberazione del C.C. n.13 del 30.06.2021
- Modificato con deliberazione del C.C. n. del

INDICE

Articolo	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INDICE	Pagina
1	Istituzione della TARI	3
2	Presupposto	3
3	Soggetto passivo	4
4	Superficie imponibile	4
5	Occupanti le utenze domestiche	5
6	Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	6
7	Copertura dei costi del servizio rifiuti	7
8	Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio	7
9	Riduzione per fuori zona	7
10	Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI	7
11	Riduzioni ed agevolazioni NON copribili con il gettito TARI	9
12	Riduzioni per avvio a riciclaggio	9
12-bis	Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico	10
13	Classificazione dei rifiuti	11
14	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	12
15	TARI giornaliera	13
16	Applicazione del tributo provinciale	13
17	Determinazione della TARI con metodo normalizzato	13
18	Articolazione della TARI	13
19	Determinazione dei coefficienti per il calcolo di TF e di TV2 per le utenze domestiche	15
20	Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione dei TF e di TV2	16
21	Calcolo di TV1 per le utenze domestiche e non domestiche e di TV3	17
22	Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività, identificazione delle utenze non stabilmente attive	17
23	Dichiarazione	18
24	Versamenti e gestione	18
25	Gestione della TARI	19
26	Funzionario Responsabile, nomina e competenze	19
27	Sanzioni	20
28	Verifiche ed accertamenti	20
29	Rimborsi	21
30	Interessi	21
31	Arrotondamenti	21
32	Compensazioni	21
33	Importi minimi	21
34	Decorrenza ed efficacia del regolamento	21
35	Norma di rinvio	21
Allegato 1	Rifiuti urbani ed utenze produttive di rifiuti urbani	22-23

Articolo 1 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 2 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- i locali e le aree di impianti sportivi che sono riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato e alle aree scoperte di relativa pertinenza;
- le centrali termiche, i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, vani caldaia e simili, i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), i silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- le soffitte nelle quali non è possibile la permanenza di persone, legnaie e simili, e tutti quei locali con altezza inferiore od uguale a mt.1,5;
- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione:
 - delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - delle aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse, inutilizzate e prive di utenze (gas, acqua, luce), nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate; non è ammessa l'esclusione parziale di superfici appartenenti ad un'unica unità abitativa;
- b) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
- c) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- d) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti (es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzioni a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, di cumuli di materiale alla rinfusa, ecc.);
- e) le porzioni di superficie degli insediamenti produttivi, commerciali e di servizi sulle quali in via continuativa e nettamente prevalente si formano rifiuti speciali;
- f) le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2 - ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e

simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) d), comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alla precedente lettera e), devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia integrale dell'ultima comunicazione di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n.70 (M.U.D.); nel caso di inizio dell'attività questo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva;
- copia della planimetria delle superfici complessive dei locali ed aree destinate all'attività, con evidenziata la superficie ove si producono rifiuti speciali.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4 - Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 5 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti aire), e per gli alloggi a disposizione al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si devono seguire le seguenti regole:

a. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve utilizzare questo numero;

b. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali non indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve considerare se il nucleo familiare è mai stato residente nel comune:

1 – se in precedenza il nucleo familiare è stato residente nel comune allora si tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare all'ultima data utile prima dell'emigrazione o dell'iscrizione all'aire;

2 – se in precedenza il nucleo familiare non è mai stato residente, occorre necessariamente far riferimento alla seguente tabella di conversione; resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza;

totale mq. dell'abitazione	n° equivalente di occupanti
fino a 50 mq.	1
da 51 mq. a 80 mq.	2
da 81 mq. a 100 mq.	3
da 101 mq. a 120 mq.	4
da 121 mq. a 150 mq.	5
oltre 150 mq.	6 o più

3. le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. in difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche;

4. per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (r.s.a.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità;

5. per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;

6. il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, dal primo giorno del mese solare successivo.

Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 6 - Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione .

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.24.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dalle tabelle allegate al predetto decreto.

Articolo 7 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui all'art. 1 comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Qualora a consuntivo l'introito della tassa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario non oltre il terzo anno successivo solamente se dovuta a fattori straordinari ed imprevedibili.

Articolo 8 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 9 - Riduzione per fuori zona.

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dello insediamento sino al più vicino punto di raccolta.

Articolo 10 - Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI.

1. Sono assicurate riduzioni come di seguito indicato:

1.1 La tassa per le utenze domestiche, relativamente alla parte fissa TF e alla parte variabile TV1, è ridotta:

a) del 30 per cento per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Calusco d'Adda per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni, nonché a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di

variazione e che detta comunicazione contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) del 30 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che l'utente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b).

c) del 30% sulla sola quota variabile in caso di abitazioni occupate da nucleo familiare monocomponente.

1.2 Le riduzioni di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati passibili di accertamento contenuti nella comunicazione originaria, integrativa o di variazione.

1.3 Il contribuente è obbligato a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tassa ridotta. In difetto si provvederà al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione dell'uso che ha dato luogo alla riduzione e sono applicabili le maggiorazioni previste dell'art.27 per l'omessa comunicazione di variazione.

E' applicata una riduzione del 20% sulla sola quota variabile della TARI alle utenze domestiche che praticino in modo continuativo presso il proprio domicilio il compostaggio domestico. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:

- mediante composter di produzione industriale;
- mediante composter autoprodotti;
- mediante cumulo.

In ogni caso, il processo deve essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante).

L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare presso lo sportello dell'Ufficio Tributi apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio domestico, si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio domestico che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sottoscrivendo e presentando all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio domestico.

La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratici correttamente l'attività di compostaggio domestico presso il proprio domicilio; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:

- la mancanza di composter/cumuli presso l'utenza;
- la palese inutilizzazione del composter presente presso l'utenza;
- la sottoutilizzazione del composter presente presso l'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.

La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

E' applicata una riduzione del 5% sulla sola quota variabile della TARI alle utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche che praticino in modo continuativo presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanze organiche naturali non pericolose derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:

- mediante cumulo;
- mediante silo orizzontale.

In entrambe i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).

L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio individuale:

- si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione;
- indica su planimetria di adeguata scala l'area del proprio insediamento che verrà adibita al compostaggio individuale.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

Articolo 11 - Riduzioni ed agevolazioni NON copribili con il gettito TARI.

Sono altresì previste le seguenti riduzioni ed agevolazioni, la cui copertura avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art.1 comma 654 della Legge n.147 del 27.12.2013:

- 1) Fornitura di n.1 confezione da n.25 sacchi grandi alle famiglie con bambini nati nell'anno.
L'agevolazione sarà concessa previa attestazione della nascita da parte dei Servizi Demografici e previa verifica, presso l'Ufficio Tributi, della regolarità dei pagamenti della TARI da parte delle famiglie interessate.
- 2) Fornitura di n.1 confezione da n.25 sacchi grandi alle persone affette da enuresi documentabile, dietro presentazione di apposito modulo di richiesta e a seguito degli accertamenti previsti.
- 3) Sono esentati dalla tariffa, relativamente alle sole parti TF e TV1, i locali di proprietà del Comune occupati dalle associazioni che svolgono attività di carattere sociale, affidate mediante apposite convenzioni, all'interno del Comune di Calusco d'Adda.

Articolo 12 - Riduzioni per avvio a riciclaggio

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'utenza non domestica produttrice di rifiuti urbani, che dimostri di avviarli a riciclaggio (così come definito ai sensi della lett. u)

dell'art.183 D.Lgs.152/2006), mediante la presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.M. 1.4.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della quota TV2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare della Tariffa eventualmente già addebitato. La riduzione della quota TV2 è proporzionale alla quantità dei rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo nelle seguenti misure: riduzione dello 0,7% della quota TV2 dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complessivo prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente kd di cui al comma 1 art.19 del presente regolamento.

2. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi presso l'Ecosportello entro e non oltre il 1 febbraio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce.

ART. 12-bis. Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 1 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, costituita da copia di tutti i formulari di identificazione, di cui al D.M. 01.04.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, relativi ai rifiuti urbani avviati a recupero dall'utenza. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, ai sensi dell'art.12.

Art.13 - Classificazione dei Rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato 1 al presente Regolamento;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);

- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
- i. i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

Articolo 14 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 15 - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (ex-assimilati) prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 16- Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 17 - Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dallo articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del 2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.

Articolo 18 - Articolazione della TARI.

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea si comporranno secondo le seguenti modalità.
 - a) una quota fissa in ragione d'anno, denominata TF che ai sensi del D.P.R. 158/1999, copre le voci di costo seguenti: CSL (costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche), CARC (costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso), CGG (costi generali di gestione), CCD (costi comuni diversi), AC (altri costi), CK (costi d'uso del capitale);
 - b) una prima quota variabile, denominata TV1, che copre le seguenti voci di costo: CRT (costi di raccolta e trasporto rifiuto urbano residuo) e CTR (costi di trattamento del solo rifiuto urbano residuo);
 - c) una seconda quota variabile, denominata TV2, che copre le seguenti voci di costo: CRD (costi di raccolta differenziata per materiale) e CTR (costi di trattamento e riciclo, escluso rifiuto urbano residuo), fatta eccezione per quelle indicate alla successiva lettera d);
 - d) una terza quota variabile, denominata TV3, che copre le seguenti voci di costo: CRD (costi di raccolta differenziata per materiale) e CTR (costi di trattamento e riciclo) relative agli sfalci e

potature, rifiuti ingombranti e legno trattato conferiti dalle utenze non domestiche e domestiche se a bordo di autocarri presso il centro di raccolta comunale.

3. La quota fissa TF per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

La quota variabile 1 TV1, per ogni categoria d'utenza, è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo e viene corrisposta dalle utenze domestiche e non domestiche mediante acquisto di sacchi, il cui costo è pari al costo di raccolta e trattamento presunto dei rifiuti contenuti, determinato mediante medie.

La quota variabile 2 TV2, per ogni categoria d'utenza, è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

La quota variabile 3 TV3, applicata alle utenze non domestiche e domestiche se a bordo di autocarri, è commisurata alla produzione di sfalci e potature, rifiuti ingombranti e legno trattato e viene corrisposta dall'utenza sottoforma di un ammontare conteggiato in €*kg conferito. La quantificazione dei conferimenti viene effettuata a mezzo pesatura presso il centro di raccolta comunale.

La sommatoria dei costi indicati alle precedenti lettere a) e c) del comma 2 viene ripartita tra le fasce di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali e nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

4. Al fine di prevenire forme di evasione/elusione, annualmente si procederà ad attribuire d'ufficio (con relativo addebito dei costi corrispondenti):

per le utenze domestiche numero 10 sacchi di formato piccolo a persona;

per le categorie di utenze non domestiche (ad esclusione dei banchi del mercato, ai quali non viene distribuito nessun sacco) la fornitura minima di sacchi gialli è indicata nella tabella sotto riportata:

per le categorie:

cat.01 associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

cat.02 cinematografi, teatri;

cat.03 autorimesse, magazzini senza vendita diretta;

cat.06 autosaloni, esposizioni

cat.11 agenzie, uffici

cat.12 banche e istituti di credito, studi professionali;

cat.13 cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

cat.14 edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

cat.15 negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

superfici	fornitura annua minima sacchi
da 0 a 500 mq	10 sacchi piccoli
da 501 a 1000 mq	10 sacchi grandi
oltre 1001 mq	25 sacchi grandi

e per le categorie :

cat.04 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

cat.05 stabilimenti balneari

cat.07 alberghi con ristorante

cat.08 alberghi senza ristorante

cat.09 carceri, case di cura e riposo, caserme

cat.10 ospedali

cat.17 barbiere, estetista, parrucchiere

cat.18 attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

cat.19 autofficina, carrozzeria, elettrauto

cat.20 attività industriali con capannoni di produzione

cat.21 attività artigianali con produzione beni specifici

cat.22 osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

cat.23 birrerie, hamburgerie, mense

cat.24 bar, caffè, pasticceria

cat.25 generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

cat.26 plurilicenze alimentari e miste

cat.27 fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

cat.28 ipermercati di generi misti

cat.30 discoteche, night club

superfici	fornitura annua minima sacchi gialli
da 0 a 500 mq	25 sacchi piccoli
da 501 a 1000 mq	25 sacchi grandi
oltre 1001 mq	50 sacchi grandi

per il primo anno di applicazione verranno effettuate verifiche rapportate all'utilizzo dell'anno precedente.

Fatte salve eventuali giustificiche dell'utente.

Articolo 19 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo di TF e di TV2 per le utenze domestiche.

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione di rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata effettivamente prodotti dalle singole utenze

domestiche, i locali e le aree adibiti ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicate nella tabella 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

2. Per ogni classe vengono altresì determinati i connessi coefficienti Ka e Kb di cui alle tabelle 1a e 2 del citato D.P.R. 158/99, per l'attribuzione rispettivamente di TF e di TV2 alle utenze domestiche. La suddivisione in classi e l'attribuzione dei relativi Ka e Kb sono quelle di seguito riportati.

Componenti il nucleo familiare	Ka	Kb
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
Componenti il nucleo familiare	Ka	Kb
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

I valori dei coefficienti ka e kb potranno essere modificati in sede di adozione del piano tariffario.

Articolo 20 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione dei TF e di TV2

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diverse destinazione d'uso, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a del citato D.P.R. 158/99, per l'attribuzione rispettivamente di TF e di TV2 alle utenze non domestiche.

2. La suddivisione in classi di attività e l'attribuzione dei relativi Kc e Kd sono quelle di seguito riportati. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sotto classificati vengono associati ai fini della applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

	Tipologia di attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli senza somministrazione di alimenti e/o bevande	0,54	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,37	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,20
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, luna park	0,82	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,51	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	2,82
7	Alberghi con ristorante ad uso esclusivo dell'albergo	1,42	9,85
8	Alberghi senza ristorante, affittacamere	1,02	7,76
9	Case di cura e riposo, confraternite, caserme	1,13	8,20
10	Ospedale	1,18	8,81
11	Uffici, agenzie	1,30	8,78

12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,58	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta, gioiellerie, oreficerie, colorifici, autoricambi, elettrodomestici, fotografi, negozi di altri beni durevoli	1,20	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, massaggiatore	1,29	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommisti auto moto e cicli	1,25	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	0,82	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie	7,60	45,67
23	Mense	6,24	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	5,13	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, gelateria artigianale	2,39	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,23	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,15	12,82
29	Banchi di mercati generi alimentari	5,00	37,00
30	Discoteche, night club e simili, circoli con somministrazione di alimenti e/o bevande	1,48	8,56

I valori dei coefficienti Kc e Kd potranno essere modificati in sede di adozione del piano tariffario.

Articolo 21 - Calcolo di TV1 per le utenze domestiche e non domestiche e di TV3

1. Per il calcolo di TV1 per le utenze domestiche e non domestiche, si rimanda al comma 2 e 3 dell'art.18.
2. Per il calcolo di TV3 (dovuta dalle sole utenze non domestiche laddove ne ricorra la condizione) si rimanda al comma 2 e 3 dell'art.18.

Articolo 22 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività, identificazione delle utenze non stabilmente attive

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dall'art.14 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata o dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

2. Per utenze non stabilmente attive, di cui al comma 3 art.7 del D.P.R. 158/99, si intendono:
- per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione dei cittadini residenti all'estero per l'intero anno; per le relative riduzioni tariffarie si rimanda al comma 1 art.13;
 - per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (esempio: commercianti ambulanti in presenza di eventi o manifestazioni di vario genere).
3. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Articolo 23 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la **dichiarazione relativa al tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su **modello messo a disposizione dal Comune**, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va **presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti **la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna** di ciascun contribuente, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati **i dati catastali, il numero civico** di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. La dichiarazione non è dovuta dai contribuenti che non hanno avuto variazioni rispetto all'anno 2013.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Articolo 24 - Versamenti e gestione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il pagamento della TARI è effettuato in due rate la prima scadente il 20 giugno e la seconda il 20 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 20 giugno di ciascun anno.

Articolo 25 - Gestione della TARI

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
3. Nel caso di appalto della gestione il Comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
- 5 I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 26- Funzionario Responsabile, nomina e competenze

1. La **Giunta comunale** designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, **nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione **del 30 per cento** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2.. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100** per cento al **200** per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.
3. **In caso di infedele** dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50** per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di **50 euro**.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta **al questionario** di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da **euro 100 a euro 500**.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 e 4 sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 28 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni .
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. L'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni. L'atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione dell'ammontare dovuto è affidata al soggetto incaricato della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento/ingiunzione fiscale. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Articolo 29 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 30 - Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 31 - Arrotondamenti

L'importo da versare deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 32 - Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Articolo 33 - Importi minimi

1. Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l'importo risulta non superiore a 6 euro per l'anno d'imposta. Nel caso di versamento in acconto, il minor importo si cumula nella rata di saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e le liquidazioni.

Articolo 34 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 35 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

ALLEGATO 1 – RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.